



N. 19/2015

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 27/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- ANNO DI IMPOSTA 2015.

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **LUGLIO** alle ore **19:00** nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica

Sono intervenuti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
BORGHI GIANNI	Sindaco	SI	
IURI DARIO	Consigliere	SI	
BIDIN CHIARA	Consigliere	SI	
RICCI NICOLA	Consigliere	SI	
IPPOLITO MARTINA	Consigliere	SI	
ANTONINI NICOL	Consigliere	SI	
MONAI SANDRO	Consigliere	SI	
PAMPAGNIN ALESSANDRO	Consigliere	SI	
CHIRIATTI MARIA ROSARIA	Consigliere	SI	
PUPPINI DANILO	Consigliere		NO
ANGELI LORIS	Consigliere		NO
LENISA RITA	Consigliere		NO
MAIORANA CARLO	Consigliere	SI	

assume la presidenza il Dott. **BORGHI GIANNI** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario Comunale Dott. **VAZZAZ ALFREDO** .

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Illustra la proposta il Sindaco, fatto seguito di brevi interventi fra cui il Consigliere Ricci Nicola che manifesta le proprie riserve per le riduzioni spettanti – ex lege – ai cittadini AIRE che godano di trattamento pensionistico, e Vice Sindaco che si associa a tali riserve.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di cui sopra;

Visto il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'art. 13 che prevede l'istituzione anticipata ed in via sperimentale dell'Imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa i criteri per il calcolo del tributo stesso, nonché le modalità per la determinazione delle aliquote;

Vista la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità anno 2014, che ha introdotto importanti modifiche alla norma sopraindicata;

Vista la Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, Legge di Stabilità anno 2015, che ha confermato le aliquote, le detrazioni e le esenzioni vigenti;

Considerato che l'art. 1, comma 380 della legge di stabilità 24 dicembre 2012 n.228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità solo di aumentare l'aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che prevede:
- al comma 6 la possibilità di modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

- al comma 7, la possibilità di modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto in particolare il comma 707 dell'art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013 che stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9;

Richiamato l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014 n. 80, il quale recita: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Visto che con il vigente regolamento IUC avvalendosi dell'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 il Comune di Cavazzo Carnico ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e sue successive modifiche, secondo il quale a decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, A/8, a/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Considerato che ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 l'imposta municipale non si applica;

Visto l'art. 10 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che: "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio.”

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Considerato che si è ritenuto opportuno mantenere per il 2015 le aliquote e detrazioni vigenti per salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione 2015;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2015 le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria:

- aliquota di base pari allo **0,76 per cento**;
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze categoria A/1 A/8 A/9 pari allo **0,4 per cento**;
- aliquota per fabbricati di categoria D1 pari a **1,06 per cento**

2. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2015:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200; la detrazione è rapportata al periodo ed alla quota di possesso;
- b) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei contribuenti il cui nucleo comprenda persona e persone portatrici di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 3 comma 3, la detrazione di cui alla lettera a) è maggiorata di € 200;

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4. di dichiarare il presente atto - con voti unanimi resi per alzata di mano - immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. BORGHI GIANNI

IL SEGRETARIO
VAZZAZ ALFREDO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 01/08/2015 al 15/08/2015.

Delibera Immediatamente Eseguita. Art. 1, Comma 19, L.R. N. 21/2003